

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Trofarello, ad uso irriguo senza restituzione assentita alla comunione di utenti "Bosio Gianpiero, Bosio Roberto, Bosio Mauro, Gariglio Luciana".

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 90-4801/2015 del 18-2-2015; Codice Univoco: TO-P-10559.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla comunione di utenti "Bosio Gianpiero, Bosio Roberto, Bosio Mauro, Gariglio Luciana" avente come rappresentante della comunione stessa l'Az. Agr. Bosio Gianpiero - P. IVA 06029280010 - con sede legale in Trofarello, Via Molino della Splua n. 15, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante profondo metri 28 in falda superficiale, in Comune di Trofarello - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 11 Particella 129 - in misura di litri/s massimi 25 e medi 2,72 per complessivi metri cubi annui 43.000 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti della Città Metropolitana di Torino;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18-2-2015. (... omissis ...)